



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

# KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane  
der öffentlichen Bauherren  
Conférence de coordination des services de la construction  
et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics  
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione  
e degli immobili dei committenti pubblici  
Coordination Group for Construction and Property Services

# Guida al contratto della KBOB relativo a prestazioni di servizio

**Stato: 10 maggio 2021; versione 2.0**

## **Membri della KBOB**

UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS

## **KBOB**

Fellerstrasse 21, 3003 Berna, Svizzera  
Tel. +41 58 465 50 63  
kbob@bbl.admin.ch  
www.kbob.admin.ch

## Indice

1.	Introduzione .....	3
1.1	Premessa .....	3
1.2	Scopo della guida.....	3
1.3	Panoramica degli elementi del contratto della KBOB relativo a prestazioni di servizio	3
2.	Documento contrattuale «Contratto della KBOB relativo a prestazioni di servizio» .....	4
2.1	Scopo e impiego del documento contrattuale .....	4
2.2	Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio .....	5
3.	Le Condizioni generali KBOB per le commesse di prestazioni di servizio, edizione 2020.....	9
3.1	Scopo e impiego delle condizioni generali .....	9
3.2	Le disposizioni in dettaglio .....	9

## 1. Introduzione

### 1.1 Premessa

La KBOB ha elaborato il contratto relativo a prestazioni di servizio e la presente guida in collaborazione con i rappresentanti della Confederazione, della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), dell'Unione delle città svizzere (UCS) e dell'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS).

### 1.2 Scopo della guida

Lo scopo della presente guida è spiegare il contratto della KBOB relativo a prestazioni di servizio (documento KBOB n. 84) e quindi fornire un ausilio per la stipulazione di tali contratti.

Ausilio per la stipulazione di contratti

La presente guida non contiene prescrizioni né è destinata all'interpretazione del contratto della KBOB relativo a prestazioni di servizio. Essa deve contribuire a far sì che nella stipulazione dei contratti relativi a prestazioni di servizio le prestazioni da fornire e le altre condizioni contrattuali siano chiare per tutte le parti coinvolte e deve garantire in tal modo un'esecuzione possibilmente regolare dei contratti.

Contenuto

La guida non fornisce indicazioni né spiegazioni sulla procedura di aggiudicazione, che deve essere svolta con l'ausilio delle basi e delle istruzioni usuali messe a disposizione sia dalla Confederazione sia dai Cantoni.

Procedura di aggiudicazione

### 1.3 Panoramica degli elementi del contratto della KBOB relativo a prestazioni di servizio

Il documento KBOB numero 84 finalizzato alla stipulazione di contratti relativi a prestazioni di servizio comprende i seguenti elementi:

Documento della KBOB

- a) il documento contrattuale «Contratto relativo a prestazioni di servizio» (di seguito indicato come «**documento contrattuale**»);
- b) le Condizioni generali KBOB per le commesse di prestazioni di servizio (di seguito indicate come «**condizioni generali**», edizione 2020).

## 2. Documento contrattuale «Contratto della KBOB relativo a prestazioni di servizio»

### 2.1 Scopo e impiego del documento contrattuale

Modello personalizzabile

Il documento contrattuale è un modello per i contratti relativi a prestazioni di servizio e deve poter essere adeguato alle esigenze reali con un dispendio possibilmente minimo di risorse.

Può essere scaricato in formato Word dal sito Internet della KBOB (cfr. [www.kbob.admin.ch](http://www.kbob.admin.ch) → Temi e prestazioni / Modelli di contratti e raccolte di documenti → Guida al contratto relativo a prestazioni di servizio). Il documento contrattuale contiene molte disposizioni per le quali non è attivata la funzione della protezione da scrittura e sono pertanto liberamente adattabili.

Prima di pubblicare il bando per l'acquisto di prestazioni di servizio occorre verificare se il documento contrattuale è adatto per il bando e per il contratto che il committente prevede di stipulare. Se il documento contrattuale non fosse appropriato o lo fosse solo in parte, si raccomanda di adeguarlo prima della pubblicazione del bando alla prestazione di servizio e alla situazione concrete ricorrendo eventualmente a una consulenza legale.

Documento contrattuale come elemento principale del contratto

Di solito un contratto relativo a prestazioni di servizio è costituito da più documenti. Il documento contrattuale è l'elemento principale del contratto che prevale su tutti gli altri.

Stesura del contratto

L'ordine di priorità indicato nel documento contrattuale deve essere rispettato nella stesura dell'intero contratto. In particolare, prima della pubblicazione del bando bisogna esaminare la conformità di tutti gli elementi del contratto con il documento contrattuale. In caso di contraddizione, occorre modificare il documento indicato come elemento del contratto oppure, in via eccezionale, il documento contrattuale. Inoltre non è necessario disciplinare o ripetere negli altri elementi del contratto quanto è già stato fissato nel documento contrattuale. In generale, devono essere evitate le ripetizioni, soprattutto se esprimono lo stesso concetto con altri termini. Tuttavia, può essere opportuno fornire indicazioni o spiegazioni supplementari negli altri elementi del contratto.

Per alcune disposizioni il documento contrattuale contiene varianti tra le quali le parti possono scegliere quella più adatta alle loro esigenze. Talune varianti prevedono regolamentazioni dettagliate in un documento separato, che costituisce un allegato al documento contrattuale e deve figurare tra gli elementi del contratto. Nei casi più semplici, è possibile inserire direttamente nel contratto le specifiche richieste evitando in tal modo gli allegati.

## 2.2 Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio

### **Frontespizio**

Nel frontespizio figurano i dati più importanti del contratto relativo a prestazioni di servizio. Esso serve in particolare a identificare esattamente le parti contrattuali.

Parti

### **Numero 1 Oggetto del contratto**

L'oggetto del contratto (descrizione del progetto ed estensione della prestazione di servizio concreta) deve essere descritto in modo conciso e generico.

### **Numero 2 Elementi del contratto e ordine di priorità in caso di contraddizioni**

Un contratto è generalmente costituito da diversi documenti. Questi figurano tra gli elementi del contratto se disciplinano i diritti e gli obblighi delle parti. È importante stabilire quali documenti e quale versione di essi devono essere considerati elementi del contratto. L'elenco degli elementi del contratto di cui al *numero 2 del documento contrattuale* deve essere completato di conseguenza.

Chiarezza circa gli elementi del contratto

È possibile che i diversi elementi del contratto siano in contraddizione tra loro. In questo caso occorre chiarire quale regolamentazione presumibilmente contraddittoria o quale documento contraddittorio prevale sugli altri. A tal fine viene prescritto un ordine di priorità.

Ordine di priorità

Dal momento che non è mai possibile prevedere se e quali contraddizioni possano sorgere né quali conseguenze possa avere l'ordine di priorità per il servizio di aggiudicazione, è auspicabile che tra gli elementi del contratto non vi siano contraddizioni. Spetta quindi al servizio di aggiudicazione o ai suoi mandatarari verificare, nel quadro del loro obbligo di diligenza, che i futuri elementi del contratto non siano in contraddizione tra loro. Spesso già i titoli degli elementi del contratto permettono di comprendere se un aspetto è stato disciplinato più volte. È quindi essenziale controllare che i diversi elementi del contratto disciplinino il medesimo aspetto in maniera uniforme. In caso contrario, è necessaria una correzione. Non è in alcun caso opportuno affidarsi all'ordine di priorità degli elementi del contratto, poiché le conseguenze che ne derivano spesso non sono prevedibili.

Misure per evitare le contraddizioni

L'ultimo capoverso del *numero 2 del documento contrattuale* stabilisce che le condizioni generali (anche quelle del subappaltatore) allegate dal mandatario alla propria offerta (per quanto ammesso dal diritto in materia di appalti pubblici) sono applicabili solo se approvate espressamente dal committente e se figurano al *numero 12.2 del documento contrattuale*.

Condizioni generali del mandatario

### **Numero 3      *Prestazioni del mandatario***

Questa disposizione stabilisce chiaramente le prestazioni che il mandatario deve fornire.

### **Numero 4      *Persone chiave del mandatario***

Sostituzione  
soltanto dietro  
consenso

La qualità di una prestazione di servizio dipende in larga misura dalla professionalità delle persone chiave impiegate per adempiere concretamente il mandato. Pertanto è importante che le persone chiave previste diano effettiva esecuzione al contratto, ossia che forniscano le prestazioni convenute. Per questo motivo il numero 4 prevede che le persone chiave selezionate possano essere sostituite solo con il consenso del committente. Diversamente il committente può esigere che queste persone chiave vengano mantenute, purché il mandatario possa ancora avvalersene, facoltà che decade in caso di disdetta, malattia o decesso della persona chiave.

### **Numero 5      *Termini e scadenze (mora e pene convenzionali)***

Nel numero 5 le parti possono convenire termini e scadenze per la fornitura delle prestazioni.

Mora

Le parti hanno la possibilità di prevedere che l'inosservanza delle scadenze fissate sia un motivo sufficiente per la costituzione in mora (cosiddetti giorni dell'adempimento ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO) o che il mandatario sia costituito in mora dopo la diffida da parte del committente (cfr. al riguardo anche il n. 8 delle condizioni generali).

Pena convenzionale

L'osservanza dei termini e delle scadenze definiti al numero 5 può essere garantita tramite la pena convenzionale.

### **Numero 6      *Retribuzione***

Il numero 6 disciplina la retribuzione delle prestazioni convenute. Le prestazioni del mandatario possono essere retribuite:

Prezzo forfettario e  
globale

- secondo prezzi fissi (forfettari [senza diritto al rincaro] o globali [con diritto al rincaro]);

La retribuzione sotto forma di prezzo forfettario o globale presuppone un consenso chiaro e reciproco sugli obiettivi, sui risultati attesi e quindi sull'estensione delle prestazioni da eseguire. Grazie a questo consenso il rischio di modifiche successive, di aggiunte ecc. è minimo.

Onorario secondo il  
tempo impiegato

- secondo il tempo effettivo impiegato.

L'onorario secondo il tempo effettivo impiegato è consigliato soprattutto per le prestazioni il cui tempo necessario non può essere stimato o è difficile da stimare in anticipo e che devono essere monitorate assiduamente. Le prestazioni possono essere retribuite secondo categorie di

qualifica o una tariffa oraria media. La retribuzione secondo il tempo impiegato permette di fissare l'importo convenuto quale importo massimo dei costi o senza importo massimo dei costi.

Nel numero 6.3 il documento contrattuale stabilisce che le spese accessorie usuali sono comprese nella retribuzione convenuta. Sussiste tuttavia la possibilità di modificare il tenore di questa disposizione o di regolamentare tutte le spese accessorie in un accordo separato a cui poi si rinvia nel documento contrattuale.

Spese accessorie

La nuova disposizione al numero 6.4 prevede che le variazioni di prezzo a seguito del rincaro siano calcolate secondo la versione vigente della Norma SIA 126 «Variazione dei prezzi: Calcolo secondo il metodo parametrico per le prestazioni di progettazione».

Rincaro

Nel numero 6.5 il documento contrattuale consente alle parti di scegliere se la fatturazione debba essere effettuata in forma cartacea o elettronica. Le parti hanno quindi la possibilità di convenire un termine di pagamento adeguato alle proprie esigenze.

Fatturazione e modalità di pagamento

Lo sconto deve essere distinto dal ribasso. Il mandatario concede lo sconto per incentivare il committente a pagare le fatture nel più breve tempo possibile. Si raccomanda di non indicare nel bando il termine di pagamento per fruire dello sconto, ma di lasciar decidere al fornitore delle prestazioni se offrire uno sconto e il termine di pagamento.

Sconto

### **Numero 7      *Rapporti sull'orario di lavoro / tempo di viaggio***

Qualora sia stata convenuta una retribuzione secondo il tempo impiegato, il documento contrattuale prevede la stesura da parte del mandatario di un rapporto settimanale sull'orario di lavoro e il controllo dello stesso da parte del committente. Il rapporto si considera approvato se il committente non presenta osservazioni scritte entro 10 giorni lavorativi. Questa regola può essere adeguata alle esigenze concrete, così come la questione inerente al calcolo del tempo di viaggio.

### **Numero 8      *Interlocutori e comunicazioni***

In questa disposizione si stabilisce chi sono gli interlocutori delle parti e la forma in cui queste comunicano tra loro.

### **Numero 9      *Assicurazioni***

Il numero 9 obbliga il mandatario a provare che dall'avvio della commessa l'assicurazione di responsabilità civile professionale da lui conclusa copre i danni definiti dalle parti sino alla concorrenza dell'importo convenuto. Se vi è la necessità di stipulare un'altra assicurazione o un'assicurazione complementare, i relativi dettagli possono essere disciplinati in questo numero del documento contrattuale.

La guida della KBOB alle assicurazioni nei contratti per le prestazioni del mandatario e nei contratti di appalto contiene informazioni sull'assicurazione di responsabilità civile professionale che possono rivelarsi utili/importanti anche per l'ambito delle prestazioni di servizio (cfr. [www.kbob.admin.ch](http://www.kbob.admin.ch) → Temi e prestazioni / Prestazioni del mandatario).

### **Numero 10 Assicurazioni sociali e permessi di lavoro**

Il documento contrattuale prevede che la responsabilità per l'obbligo di annuncio alle assicurazioni sociali e l'ottenimento dei permessi di lavoro e di dimora necessari spettano al mandatario. Se dagli accertamenti effettuati presso l'assicurazione sociale risulta che il mandatario è un dipendente, il mandatario deve comunicarlo senza indugio al committente.

### **Numero 11 Clausola d'integrità**

Clausola d'integrità

Questa nuova disposizione inserita nel documento contrattuale al *numero 11* serve a evitare i casi di corruzione. Da un lato, viene convenuta una pena convenzionale in caso d'inosservanza della clausola d'integrità; dall'altro, in caso di violazione della clausola d'integrità da parte del mandatario, il committente può recedere dal contratto per motivi gravi.

È disponibile anche una seconda casella vuota da selezionare, dove è possibile inserire qualsiasi altra formulazione. Questa seconda casella è prevista in particolare per i Cantoni che non devono necessariamente adottare la clausola d'integrità della KBOB.

### **Numero 12 Accordi particolari**

Deroghe alle condizioni generali

Questo numero serve a formulare le deroghe alle condizioni generali. Si raccomanda di consultare previamente il servizio giuridico competente.

Lo stesso vale per gli accordi particolari previsti al numero 12.2. Essi non possono assolutamente essere in contraddizione con altri elementi del contratto ed è quindi importante che siano formulati in maniera accurata.

### **Numero 14 Diritto applicabile, controversie e foro competente**

Il numero 14 sancisce l'applicazione del diritto svizzero anche ai mandatarî esteri e stabilisce che in caso di controversia il foro competente è quello del luogo ove ha sede il committente.

Le norme di conflitto non sono applicabili.



### 3. Le Condizioni generali KBOB per le commesse di prestazioni di servizio, edizione 2020

#### 3.1 Scopo e impiego delle condizioni generali

Le Condizioni generali KBOB per le commesse di prestazioni di servizio servono a disciplinare le questioni giuridiche poste regolarmente, affinché non si debbano affrontare in ogni singolo caso.

Regolamentazione uniforme delle questioni giuridiche ricorrenti

Le presenti condizioni generali si applicano solo se sono state accettate dalle parti contraenti, ragione per cui sono menzionate nel documento contrattuale al numero 2 e sono parte integrante del contratto.

Elemento del contratto

È possibile derogare alle condizioni generali per motivi importanti. Ciò deve essere stabilito nel *numero 12.1 del documento contrattuale*. Occorre tuttavia tenere presente che le disposizioni contenute nelle condizioni generali possono essere collegate sia tra di loro sia con quelle del documento contrattuale, fatto che i profani in materia giuridica non necessariamente rilevano. Può essere rischioso dichiarare non applicabile una singola disposizione delle condizioni generali. In siffatti casi potrebbe essere applicato il diritto dispositivo, che avrebbe effetti imprevedibili per il servizio di aggiudicazione. Di conseguenza, le condizioni generali devono essere modificate soltanto in collaborazione con il servizio giuridico competente.

Deroghe alle condizioni generali

Le condizioni generali devono essere allegate alla documentazione del bando congiuntamente al documento contrattuale, affinché il fornitore delle prestazioni possa farsi un'idea delle condizioni applicabili nel futuro contratto relativo a prestazioni di servizio.

Condizioni generali come parte della documentazione del bando

#### 3.2 Le disposizioni in dettaglio

##### **Numero 1 Campo di applicazione**

Oltre a specificare l'oggetto delle condizioni generali, il numero 1 statuisce che le stesse sono accettate con la presentazione dell'offerta.

##### **Numero 2 Offerta**

Questo numero sancisce i dettagli relativi all'offerta (in particolare la natura gratuita e la durata vincolante di sei mesi).

##### **Numero 3 Esecuzione**

L'obbligo di diligenza e di fedeltà stabilito nel numero 3.1 discende dalla legge (art. 398 CO) e dai principi generali del diritto contrattuale.

Obbligo di diligenza e di fedeltà

Obblighi di informazione e di diffida

Anche gli obblighi di informazione e di diffida del mandatario sono conformi ai principi generali del diritto contrattuale. Il mandatario deve informare regolarmente il committente dell'andamento dei lavori e procurarsi tutte le istruzioni necessarie. Deve notificare al committente le circostanze che potrebbero compromettere l'esecuzione del contratto, che potrebbero determinare divergenze rispetto al volume di lavoro convenuto o che potrebbero rendere opportuna una modifica delle prestazioni convenute. Il mandatario deve inoltre rendere attento il committente sulle conseguenze delle sue istruzioni. Il committente ha in ogni momento il diritto di controllare le parti della commessa e di ricevere informazioni su di esse.

Nessuna facoltà di rappresentanza

Per rappresentare il committente nei confronti di terzi il mandatario necessita di una procura scritta.

#### **Numero 4 Impiego di collaboratori**

Obbligo del consenso

Il numero 4.1 contiene prescrizioni sulla scelta e sulle competenze dei collaboratori del mandatario e statuisce l'obbligo di sostituire, su richiesta del committente, i collaboratori che non soddisfano i requisiti richiesti nelle suddette prescrizioni o che in altro modo ostacolano o compromettono l'esecuzione del contratto. La sostituzione dei collaboratori impiegati richiede il consenso scritto del committente.

#### **Numero 5 Ricorso a terzi**

Condizioni

Il ricorso a terzi per l'esecuzione del contratto necessita del preventivo consenso scritto del committente. Se manca tale consenso, il committente può richiedere in buona fede la sostituzione dei terzi a cui ha fatto ricorso il mandatario, ovvero nel caso in cui sussistano motivi oggettivi. L'accettazione tacita di terzi può essere equiparata a un consenso scritto. Il committente deve quindi intervenire tempestivamente se constata che il mandatario ha fatto ricorso a terzi non autorizzati per l'esecuzione del contratto.

Responsabilità

Secondo l'articolo 101 CO il mandatario si assume nei confronti del committente la responsabilità per i terzi a cui ha fatto ricorso e per le prestazioni da essi fornite, senza che gli sia imputabile alcuna colpa.

Trasferimento degli obblighi

Gli obblighi in relazione all'impiego di collaboratori, alle disposizioni sulla tutela dei lavoratori, alle condizioni di lavoro, al principio della parità salariale, alla tutela del segreto e alla protezione dei dati devono essere trasferiti ai terzi cui si è fatto ricorso.

#### **Numero 6 Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale**

In questo numero vengono stabiliti altri obblighi del mandatario, che discendono dalla nuova legislazione sugli appalti pubblici applicabile (LA-Pub/OAPub, CIAP) e dalla legge sui lavoratori distaccati.

## **Numero 7 Retribuzione**

Il numero 7 completa il *numero 6 del documento contrattuale*.

Nel numero 7.2 vengono specificati i principali costi compresi nella retribuzione.

Il numero 7.3 prevede l'emissione delle fatture secondo il piano dei pagamenti e regola il caso in cui non sia stato convenuto un simile piano.

## **Numero 8 Mora**

Il numero 8 stabilisce che se non rispetta i termini convenuti (nel documento contrattuale), il mandatario è costituito in mora. Negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida. Il committente può prevedere nel documento contrattuale una pena convenzionale.

Mancato rispetto dei termini

## **Numero 9 Responsabilità**

Dal numero 9.1 si evince che la responsabilità è subordinata a una colpa. La colpa però è presunta e la parte danneggiante ha la possibilità di provare che non le si può imputare alcuna colpa.

Colpa

Nel numero 9.2 viene ribadito il principio secondo cui le parti si assumono la responsabilità per il comportamento del loro personale ausiliario, dei terzi incaricati come pure del proprio. In tal modo viene ripresa la regolamentazione dell'articolo 101 CO.

Responsabilità per il personale ausiliario

## **Numero 10 Diritti di protezione**

Secondo il numero 10.1, laddove possibile, i diritti di protezione sui risultati del lavoro sono trasferiti al committente. I diritti di protezione non trasferibili restano di proprietà del mandatario che rinuncia ad esercitarli.

Trasferimento

Il numero 10.2 concerne i diritti di protezione sui cosiddetti risultati del lavoro preesistenti. Se questi ultimi costituiscono oggetto del contratto, al committente viene concesso un ampio diritto di utilizzazione.

Risultati del lavoro preesistenti

Il numero 10.3 stabilisce l'obbligo per il mandatario di garantire che egli stesso e i terzi da lui incaricati dispongono di tutti i diritti necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. Se terzi avanzano pretese derivanti dalla violazione dei diritti di protezione, il mandatario è tenuto a respingerle a proprie spese, tenendo indenne il committente.

Garanzia

## **Numero 11 Tutela del segreto**

Il numero 11.1 precisa l'estensione dell'obbligo di confidenzialità, che discende dall'obbligo di fedeltà del mandatario. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero nonché i fatti e le informazioni sulle commesse il cui valore raggiunge o supera i 50 000 franchi, contenute in un elenco

Confidenzialità

che i servizi di aggiudicazione della Confederazione devono pubblicare annualmente conformemente all'articolo 27 OAPub (vedi n. 11.2).

Attività pubblicitarie  
/ pubblicazioni

Le attività pubblicitarie e le pubblicazioni in cui si fa riferimento al rapporto contrattuale necessitano del consenso scritto del committente (vedi n. 11.3).

Pena  
convenzionale

Nel numero 11.4 vengono disciplinati i dettagli relativi alla pena convenzionale dovuta per violazione degli obblighi di tutela del segreto.

### ***Numero 12 Protezione e sicurezza dei dati***

Questa disposizione è finalizzata a proteggere i dati comunicati dalle parti nell'ambito del processo di appalto affinché non siano accessibili a terzi non autorizzati.

### ***Numero 13 Revoca e disdetta***

Questo numero riprende il principio statuito nel Codice delle obbligazioni secondo cui il mandato può essere sempre revocato o disdetto (art. 404 CO). Conformemente al suddetto testo legislativo tale possibilità esiste con la riserva che la revoca o la disdetta non sia intempestiva. Il mancato guadagno non è però compensato.

### ***Numero 14 Cessione e costituzione in pegno***

Obbligo del  
consenso

La cessione e la costituzione in pegno di crediti che il mandatario vanta nei confronti del committente richiedono il consenso scritto di quest'ultimo.